



COMUNE DI MONTE VIDON CORRADO

Piazza Osvaldo Licini, 7 – Tel 0734/759348 – Fax 0734/759350

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUM. 9 DEL 06-02-2021

Oggetto: PIANO TRIENNALE 2021/2023 DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE E PIANO OCCUPAZIONALE 2021. PROVVEDIMENTI ED APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventuno addì sei del mese di febbraio alle ore 12:00, nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta a norma di legge, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

FORTI GIUSEPPE	SINDACO	P
BIANCUCCI LUCIANA	VICE SINDACO	P
PISTOLESI LARA	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 3 e assenti 0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE NORI MIRKO

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

Soggetta a controllo da parte del Co.Re.Co.	N
Immediatamente eseguibile	S
Soggetta a ratifica da parte del Consiglio	N

La Giunta Comunale si svolge in videoconferenza e nel rispetto dei criteri fissati dal Sindaco n. 2 del 30 marzo 2020 con il quale vengono stabilite le modalità ed i criteri di svolgimento delle sedute della **Giunta Comunale**, in videoconferenza, a causa dell'emergenza Coronavirus COVID-19".

Il Segretario Generale MIRKO NORI, ha riscontrato il collegamento simultaneo del Sindaco e degli Assessori presenti.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell'Ente Locale, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs.vo n° 267/2000 e dal D.Lgs.vo n 165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale competenze specifiche in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

- l'art. 91, comma 1 del sopra citato D.Lgs.vo n° 267/2000 stabilisce quanto segue: "gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";

Puntualizzato che con D. Lgs. n. 75 del 25/5/2017 (cosiddetta riforma Madia) è stata approvata una modifica all'articolo 6 del D.Lgs 165/2001.

Evidenziato che le maggiori modifiche al sistema sono contenute nell'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 6, ove si dispone: *"Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente"*.

Preso atto che con Decreto del 08/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito, ai sensi dell'art. 6-ter comma 1 del D.Lgs.vo n. 165/2001, le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche".

Evidenziato che con la novella dell'articolo 6 non è più possibile programmare le assunzioni sulla base della dotazione organica.

Dato atto che ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 sopra citato: *"le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie"*.

Dato ancora atto che:

1) le attività amministrative da svolgere nell'arco di tre anni e le risorse finanziarie sono indicate nel D.U.P.;

2) il piano è scorrevole: cioè ogni anno va aggiornato;

3) il piano triennale coerentemente con la definizione delle attività pluriennali si distingue in attività da rendere in modo continuativo e, dunque, da soddisfare con contratti di lavoro a tempo indeterminato e attività, invece, connesse ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, come previsto dall'articolo 36, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001;

4) per le attività programmate è necessaria la presenza in servizio della quantità e qualità di personale che si va a programmare in quanto non sussiste alcun sovrannumero (articolo 33 del D.Lgs. n. 165/2001) dato che il rapporto personale in servizio/abitanti è di molto inferiore ai parametri stabiliti dal Decreto 10 aprile 2017 che per la fascia demografica da 500 a 999 prevede 1/106.

Ricordato che, il comma 3 dell'articolo 6 novellato del D.Lgs n.165/2001 dispone: *“In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente”*.

Dato inoltre atto che con le modifiche della riforma Madia la dotazione organica altro non è se non una fotografia del personale in servizio e che ogni anno occorre individuarla sia sul piano qualitativo che quantitativo.

Dato altresì atto, che la dotazione organica dell'ente intesa come spesa potenziale massima per l'anno 2021 e successivi, imposta dal vincolo esterno di cui alla Legge n. 296/2006, non supera il tetto massimo della spesa di personale (limite imposto dall'art. 1 comma 562 – spesa anno 2008) pari a € 161.212,00.

Puntualizzato che l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 6 del D.Lgs 165/2001, in estrema sintesi, prevede una pianificazione basata su due grandezze:

1) personale in servizio, connesso dalla pianificazione alle funzioni ed attività da svolgere (in sostanza si tratta della “vecchia” dotazione di fatto);

2) spazi assunzionali utilizzabili.

Richiamati:

- l'art 33 del D.L. 34/2019;
- il D.M. 17.03.2020 che, in attuazione dell'art 33 del D.L. 34/2019, detta le disposizioni in materia di assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria;
- la Circolare del 13.05.2020 sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni;

Dato atto altresì che:

- i vincoli assunzionali di cui all'articolo 3 del D.L. n. 90/2014 (nonché quelli previsti dall'art. 1, comma 228, della L. n. 208/2015) non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo (art. 3, comma 6, D.L. 90/2014);

- per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale, la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni (art. 3, comma 101, L. 244/2007) ed è, pertanto, considerata nuova assunzione;

- diverso è il caso del personale originariamente assunto a tempo pieno, che successivamente ha chiesto la riduzione d'orario.

Preso atto del nuovo C.C.N.L. relativo al personale del comparto Funzioni Locali triennio 2016/2018 siglato il 21/05/2018 che ha incrementato gli stipendi tabellari come previsti dal CCNL del 31/07/2009 (biennio economico 2008/2009);

Dato atto che occorre procedere alla programmazione del fabbisogno del personale 2021-2023;

Dato atto che le capacità assunzionali, come si evince dal prospetto redatto dal responsabile del servizio finanziario, e allegato alla presente, sono:

- il rapporto tra la spesa di personale e le entrate correnti, come definiti dall'art. 2 del decreto interministeriale (Funzione pubblica, Economia e Interno) del 17.03.2020 è per l'anno 2018 pari al 27,08% e per l'anno 2019, ultimo rendiconto approvato, pari al 20,42%;
- Il comune si colloca quindi al di sotto del valore soglia individuato dall'art 4 del medesimo decreto:

Fasce demografiche	Valore soglia
d) comuni fino a 1.000 abitanti	29,5%

e può incrementare la spesa di personale registrata nell'anno 2018 per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 dell'art 4, di ciascuna fascia demografica, sopra riportata;

- l'incremento, ai sensi dell'art 5 del decreto di che trattasi, della spesa di personale a tempo indeterminato è la seguente:

Comuni	2020	2021	2022	2023	2024
d) comuni fino a 1.000 abitanti	23,0%	29,0%	33,0%	34,0%	35,0%

Considerato che occorre procedere alla programmazione del personale per il triennio 2021/2023, tenuto conto delle capacità assunzionali del Comune di Monte Vidon Corrado;

Richiamata la sentenza del Consiglio di Stato sez.V n. 4072/25.06.2010 ai sensi della quale l'atto di programmazione ha carattere generale, è atto di organizzazione, non richiede una specifica motivazione, è ampiamente discrezionale ed è per sua natura flessibile rispetto alle sopravvenute esigenze.

Dato atto che la previsione di spesa per il personale tiene conto dei vincoli disposti dall'articolo 1, comma 562 della Legge n. 296/06 integrato e modificato dal DL90/2014 convertito in legge 114/2014.

Richiamata a tal proposito la deliberazione della Corte dei Conti sezione autonomie n. 16 del 2 maggio 2016 la quale in tema di base di spesa da prendere a riferimento ai fini della riduzione della spesa di personale chiarisce che va assicurata rispetto al valore medio del triennio 2011/2013 prendendo in considerazione la spesa effettivamente sostenuta in tale periodo senza alcuna possibilità di ricorso a conteggi virtuali.

Ricordato preliminarmente che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 06.02.2021 ad oggetto: "RICOGNIZIONE DOTAZIONE PERSONALE EX ART.33 D.LGS. N.165/2001 COME VARIATO DALL'ART.16 DELLA LEGGE

N.183/2011 - ANNO 2021", esecutiva ai sensi di legge, si è dato atto che per l'anno 2021 non risultano dipendenti in soprannumero o in eccedenza;

- con proprio atto n. 67 del 27.11.2019, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Comunale ha approvato il Piano Triennale della Azioni Positive (P.A.P.) per la realizzazione di pari opportunità di lavoro tra uomini e donne per il triennio 2020-2022;

- questo Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 242 del D.Lgs.vo 267/2000 e s.m.i., come si evince dalla certificazione agli atti del Servizio Bilancio e allegata al rendiconto di gestione 2019;

- questo Ente rispetta gli obblighi previsti dall'articolo 27 del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66 in materia di certificazione del credito;

Tutto ciò premesso;

Visti:

- il vigente Statuto Comunale;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;

Dato atto che il presente atto è soggetto al parere dei Revisori dei Conti.

Visto il parere del Responsabile del Servizio Risorse Umane e Finanziarie, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Richiamati:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i;

l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i;

Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis L. 241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale.

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE.

il documento istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.).

Di dare atto che:

- **la dotazione organica** di fatto dell'ente alla data della presente deliberazione è quella che risulta **dall'allegato A)**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- la spesa del personale compresa quella prevista nel fabbisogno per le annualità 2021/2023, approvato con il presente atto, rispetta i limiti previsti dalla Legge n. 296/2006, non supera il tetto massimo della spesa di personale (limite imposto dall'art. 1 comma 562 – spesa anno 2008) pari a € 161.212,00.
- la spesa del personale compresa quella prevista nel fabbisogno per le annualità 2021/2023, approvato

DELIBERA DI GIUNTA n. 9 del 06-02-2021

con il presente atto, rispetta i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del D.L.n.78/2010, convertito nella legge n.122/2010 (spesa per lavoro flessibile), limite di spesa pari ad €. 20.700,11;

Di determinare le **capacità assunzionali**, ai sensi della vigente normativa, valide per il triennio 2021/2023 che tengono conto degli stipendi tabellari previsti dal nuovo C.C.N.L. del personale del comparto Funzioni Locali triennio 2016/2018 siglato il 21/05/2018, come da prospetto **allegato (All. B)**;

Di dare atto che non sussistono situazioni di esubero di personale.

Di approvare il programma triennale del fabbisogno di personale, a tempo indeterminato, per gli anni 2021-2023, come da prospetti allegati (All. B) che formano parte integrante del presente provvedimento, fatte salve le disposizioni pro-tempore vigenti che potrebbero incidere sulla programmazione de qua;

Di dare atto che le assunzioni a tempo indeterminato possono essere attuate previo esperimento delle seguenti procedure:

- mobilità esterna obbligatoria prevista dall'articolo 34 bis del D.lgs. n° 165/2001;
- mobilità esterna volontaria ex. art 30 del D.lgs. n° 165/2001 (non obbligatoria ai sensi dell'art 3 c. 8 della L. 56/2019 pubblicata nella Gazz. Uff. 22 giugno 2019, n. 145);
- scorrimento delle graduatorie a tempo indeterminato vigenti presso l'ente;
- indizione di concorso pubblico.

Di approvare il programma triennale del fabbisogno di personale, a tempo determinato, per gli anni 2021-2023, come da prospetti allegati (All. C) che formano parte integrante del presente provvedimento, fatte salve le disposizioni pro-tempore vigenti che potrebbero incidere sulla programmazione de qua;

Di dare mandato al Responsabile del Servizio Risorse Umane e finanziarie per gli ulteriori provvedimenti connessi e conseguenti all'attuazione degli indirizzi contenuti nel presente atto alla luce delle vigenti disposizioni in materia.

Di riservarsi la possibilità di modificare ed integrare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali che in relazione all'incremento delle possibilità di spesa con le quote delle economie originate dalle cessazioni di personale.

Di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni sul sito istituzionale dell'Ente.

Di trasmettere, ai sensi dell'articolo 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017 e con le modalità previste nella Circolare RGS n. 18/2018, alla Ragioneria generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei Fabbisogni" presente in SICO. il presente piano triennale del fabbisogno del personale.

Di trasmettere il presente provvedimento:

- ai Responsabili dei Servizi per l'adozione degli adempimenti di competenza.
- in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Allegato A

DOTAZIONE ORGANICA***I SETTORE***
AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI**AREA AMMINISTRATIVA – AREA DEMOGRAFICA**

SERVIZIO	QUALIFICA FUNZIONALE	CAT.	COGNOME e NOME	N. POSTI
SEGRETERIA – STATO CIVILE ANAGRAFE	FUNZIONARIO	D Ex D.3	DICHIARA Romina	1 Full time

II SETTORE
FINANZE E CONTABILITA'**AREA ECONOMICO – FINANZIARIA**

SERVIZIO	QUALIFICA FUNZIONALE	CAT.	COGNOME e NOME	N. POSTI
BILANCIO -CONTABILITA' – PERSONALE - TRIBUTI	ISTRUTTORE DIR.VO Ragioniere			

III SETTORE
**ASSETTO DEL TERRITORIO
LAVORI PUBBLICI****ATTIVITA' PRODUTTIVE E VIGILANZA****AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA**

SERVIZIO	QUALIFICA FUNZIONALE	CAT.	COGNOME e NOME	N. POSTI
URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	ISTRUTTORE DIR.VO Tecnico comunale			

MANUTENZIONI	ISTRUTTORE DIR.VO Tecnico comunale			
	<i>COLLABORATORE PROF.LE</i> Autista M.O.C.	B.3	BATTILA' Paolo	1 Full Time

AREA DI VIGILANZA

SERVIZIO	QUALIFICA FUNZIONALE	CAT.	COGNOME e NOME	N. POSTI
POLIZIA AMMINISTRATIVA e POLIZIA URBANA	<i>ISTRUTTORE</i> Agente di Polizia Municipale			

Allegato C)

COMUNE DI MONTE VIDON CORRADO

PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

Anni 2021/2023
Agente di polizia municipale part time (9 ore settimanali -massimo mesi 12) mediante utilizzo personale di altri enti ai sensi dell'articolo 14 del CCNL 22 gennaio 2004 relativo al personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali.
Eventuale assunzione a tempo determinato e part – time al 16,66% (6 ore settimanali) di un vice segretario, Categoria D, Posizione Economica D3,

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49, Comma 1, D.L.vo N. 267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA AMMIN.**

Data: 06-02-2021

Il Responsabile del servizio
GIUSEPPE FORTI



PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONT.LE**

Data: 06-02-2021

Il Responsabile del servizio
GIUSEPPE FORTI



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
GIUSEPPE FORTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
MIRKO NORI



Il sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n.267/2000, attesta che la presente deliberazione:

Sarà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi:
dal 24-03-2021 al 08-04-2021.

Li, 24-03-2021

IL RESPONSABILE
GIUSEPPE FORTI



Il sottoscritto Segretario comunale, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n.267/2000, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 06-02-2021 in quanto:

[x] dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4;

[] per decorrenza dei termini previsti dall'art. 134 comma 3.

Li, 24-03-2021

IL RESPONSABILE
GIUSEPPE FORTI

